COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13.09.2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.12.2022, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.507,38, a titolo di commissioni di attivazione e provvigioni all'intermediario del credito, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.
L'intermediario, costituitosi, eccepisce la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front ("commissioni di attivazione", "provvigioni per l'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e recurring ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata") e l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 175,00 a titolo di commissioni di gestione non maturate. Evidenzia in particolare la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione, aventi natura up front. Quanto alle commissioni di intermediazione, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di costi integralmente corrisposti all'agente in attività finanziaria cui il cliente ha liberamente scelto di rivolgersi.
Ritiene che la Corte di Giustizia, con sentenza del 09.02.2023, avrebbe superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front e che, pur in presenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, continuerebbero ad applicarsi le Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia, che prevedono la rimborsabilità esclusivamente dei costi recurring. Pertanto, chiede al Collegio di rigettare in toto le richieste del ricorrente e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati, considerando 70 rate residue.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).
A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:
- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione

progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".
Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura up front delle commissioni di attivazione e della provvigione intermediario del credito, quest'ultima versata a un agente in attività finanziaria, quali costi corrispettivi di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa, pertanto, che la richiesta di restituzione meriti di essere parzialmente accolta secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	120
rate scadute	50
rate residue	*70*

TAN	*4,75%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58,33%*
- in proporzione alla quota	*36,41%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	c. attivazione *(up front)*	€ 907,92	*€ 529,62* ○	€ 330,59 ◉	○		€ 330,59
○	provv. intermediario del credit *(up front)*	€ 1.676,16	*€ 977,76* ○	€ 610,32 ◉	○		€ 610,32
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 941**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 941,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI